

Regolamento

per la disciplina del buono pasto elettronico sostitutivo del servizio mensa in favore del personale dipendente dell'Azienda Consortile Agro Solidale

Approvato con Verbale del CdA n. 19 del 08/04/2026

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Principi generali	3
Art. 3 - Diritto al servizio sostitutivo mensa	3
Art. 4 - Diritto all'attribuzione del buono pasto per lavoro straordinario.....	4
Art. 5 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di missioni o corsi di formazione fuori sede.....	4
Art. 6 - Valore ed erogazione del buono pasto	5
Art. 7 - Furto, smarrimento e deterioramento	5
Art. 8 - Disposizioni finali	6

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto elettronico sostitutivo del servizio di mensa, in conformità alla normativa vigente e ai contratti collettivi applicabili al personale dipendente.
2. L'Azienda Consortile Agro Solidale, in relazione al proprio assetto organizzativo e salvo in ogni caso il rispetto del tetto di spesa del personale, assicura al proprio personale dipendente (a tempo indeterminato e determinato, full time e part time) il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
3. Per buono pasto elettronico si intende il documento di legittimazione in forma elettronica che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo della mensa per un importo pari al valore facciale del buono e all'esercizio convenzionato il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
4. Per servizio sostitutivo della mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
5. L'effettiva istituzione dei buoni pasto elettronici avviene secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità.
2. I buoni pasto elettronici non sono cedibili a terzi e non sono monetizzabili.
3. Il diritto al buono pasto elettronico presuppone l'effettiva prestazione lavorativa, certificata mediante i sistemi di rilevazione delle presenze in uso presso la sede dell'Azienda Consortile Agro Solidale o presso le sedi operative e i Comuni afferenti all'Ambito SO1_3, nonché il rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 3.
4. È vietata l'erogazione di buoni pasto in numero superiore rispetto a quanto risultante dai sistemi di rilevazione delle presenze.
5. Il buono pasto deve essere fruito al di fuori dell'orario di lavoro.
6. Ai fini del riconoscimento del buono pasto:
 - non è richiesta la timbratura della pausa pranzo;
 - la pausa si intende convenzionalmente fruita nella misura minima di 30 minuti, che non viene computata come orario di lavoro.
7. La fruizione del servizio sostitutivo di mensa è regolata dai seguenti principi:
 - è necessario che il lavoratore sia in servizio;
 - è necessario aver prestato l'attività lavorativa secondo le modalità previste dal successivo art. 3;
 - la pausa pranzo, pur non soggetta a timbratura, deve essere comunque rispettata nel limite minimo di 30 minuti e massimo di 2 ore, in conformità alla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Art. 3 - Diritto al servizio sostitutivo mensa

1. Hanno diritto al servizio sostitutivo di mensa, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1 e 2, i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che parziale, appartenenti a tutte le aree di inquadramento, nonché il Direttore.

2. Ha diritto all'attribuzione del buono pasto esclusivamente il personale dipendente contrattualizzato, con esclusione del personale non contrattualizzato (a titolo esemplificativo: tirocinanti, LSU, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.).
3. Il diritto al buono pasto spetta ai dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa giornaliera superiore a 6 ore complessive, indipendentemente:
 - dall'articolazione dell'orario di lavoro;
 - dalla presenza di rientri pomeridiani;
 - dalla tipologia di turno.
4. Ai fini del riconoscimento del buono pasto:
 - è necessario che il dipendente usufruisca di una pausa, **non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore**, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda le sei ore continuative. La ripresa dell'attività lavorativa (rientro) deve avvenire dopo un intervallo minimo di almeno 30 minuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro;
 - non è obbligatoria la timbratura della pausa pranzo, fermo restando che la stessa deve essere effettivamente fruita per una durata non inferiore a 30 minuti;
 - la pausa si intende convenzionalmente fruita nella misura minima di 30 minuti, non computata come orario di lavoro;
 - il diritto è determinato sulla base delle risultanze del sistema di rilevazione delle presenze.
5. Il buono pasto è riconosciuto per ogni giornata in cui la prestazione lavorativa complessiva risulti superiore a sei ore.
6. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione lavorativa, certificata mediante i sistemi di rilevazione delle presenze. In caso di mancata timbratura, l'effettiva prestazione deve essere attestata dal dipendente e validata dal Responsabile del Servizio, ai fini del riconoscimento del beneficio.
7. Concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per il diritto al buono pasto i permessi retribuiti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente, purché risulti comunque una prestazione lavorativa giornaliera complessiva superiore a sei ore, come rilevata dal sistema di gestione delle presenze.
8. I permessi devono essere preventivamente autorizzati, ove previsto, e regolarmente registrati nei sistemi di rilevazione delle presenze.

Art. 4 - Diritto all'attribuzione del buono pasto per lavoro straordinario

1. Il personale che, per motivate esigenze di servizio e previa autorizzazione, effettua prestazioni di lavoro straordinario può usufruire del buono pasto, purché la prestazione lavorativa complessiva giornaliera risulti superiore a sei ore, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli precedenti.

Art. 5 - Attribuzione del buono pasto al personale in caso di missioni o corsi di formazione fuori sede

1. I dipendenti in missione o che partecipano a corsi di formazione fuori sede hanno diritto al buono pasto qualora la prestazione lavorativa complessiva giornaliera risulti superiore a sei ore, nel rispetto dei principi di cui agli articoli precedenti.
2. Ai fini del riconoscimento del buono pasto:
 - non è richiesta la timbratura della pausa pranzo;
 - la pausa si intende convenzionalmente fruita nella misura minima di 30 minuti, non computata come orario di lavoro;

Comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno,
San Valentino Torio e Sarno

- la durata della prestazione lavorativa è attestata mediante i sistemi di rilevazione delle presenze ovvero, nei casi in cui ciò non sia possibile, mediante dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile di Area o dal Direttore.
- 3. Il buono pasto è riconosciuto per ciascuna giornata di missione o formazione in cui risultino soddisfatti i requisiti di cui al presente articolo.
- 4. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti in missione o in formazione qualora il pasto sia fornito gratuitamente o il relativo costo sia sostenuto direttamente dall'Amministrazione o rimborsato al dipendente.

Art. 6 - Valore ed erogazione del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico, nonché eventuali successive modifiche, è determinato con verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Consortile Agro Solidale.
2. L'erogazione dei buoni pasto avviene, di norma, con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle risultanze dei sistemi di rilevazione delle presenze.
3. Il servizio sostitutivo di mensa è erogato mediante attribuzione di buoni pasto in formato elettronico, accreditati su apposita card nominativa assegnata a ciascun dipendente, in relazione alle giornate in cui risultano soddisfatti i requisiti di cui al precedente art. 3.
4. La quantificazione dei buoni pasto spettanti è effettuata a consuntivo, sulla base dei dati registrati nel sistema di gestione delle presenze, a seguito della validazione da parte del Direttore o di un suo delegato formalmente individuato con apposito atto.
5. La card è nominativa, entra nella piena disponibilità del dipendente ed è utilizzabile esclusivamente dal titolare, non potendo essere ceduta a terzi.
6. Le card devono essere tempestivamente ritirate dai dipendenti; nelle more del ritiro, l'Azienda Consortile Agro Solidale ne cura la custodia.
7. Qualora il dipendente sia impossibilitato al ritiro, può delegare per iscritto altro dipendente, il quale si assume la responsabilità della consegna.

Art. 7 - Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore, che provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore ai fini del blocco della card.
2. Gli eventuali utilizzi indebiti della card, avvenuti prima della comunicazione, restano interamente a carico del dipendente.
3. In caso di smarrimento della card, il rilascio di una nuova card è subordinato al pagamento, da parte del dipendente, di un contributo per le spese di riemissione, nella misura determinata dall'Azienda Consortile Agro Solidale con apposito atto.
4. In caso di furto debitamente documentato, l'Azienda può valutare l'esonero totale o parziale del contributo di cui al comma precedente.
5. In caso di deterioramento della card, l'Azienda procede alla sostituzione previa restituzione della card danneggiata; qualora il deterioramento sia imputabile a uso improprio, può essere richiesto un contributo per la sostituzione.
6. I buoni pasto elettronici sono utilizzabili entro la data di scadenza prevista dal fornitore; decorso tale termine, gli stessi non sono più utilizzabili né rimborsabili.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della normativa vigente e del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e sostituisce integralmente ogni precedente disciplina adottata dall'Azienda Consortile Agro Solidale in materia di servizio sostitutivo di mensa.